

## PROSPETTO A

### COEFFICIENTI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE A CARICO DELL'IMPRESA.

MALATTIA	INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
a) per il 1', 2' e 3' giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495	a) dal 1' al 90' giorno di assenza: 0,2538
b) per il 1', 2' e 3' giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495	b) dal 91' giorno in poi: 0,0574
c) dal 4' al 20' giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,3795	
d) dal 21 ' al 180' giorno, per le giornate indennizzate dall'inps: 0,1565	
e) dal 181' o al 270' giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps: 0,5495 (*)	

(\*) In base a quanto previsto dall'Accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile, che ha elevato a 12 mesi il periodo di conservazione del posto **per gli operai la cui anzianità di servizio è superiore a 3 anni e mezzo**, per tali operai il coefficiente 0,5495 si applica dal 181° giorno fino al compimento del 12° mese per le sole giornate **non** indennizzate dall'INPS.

## PROSPETTO B

### COEFFICIENTI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO ALL'IMPRESA DA PARTE DELLA CASSA EDILE

MALATTIA	INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
a) per il 1', 2' e 3' giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,500	a) dal 1' al 90' giorno di assenza: 0,234
b) per il 1', 2' e 3' giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,000	b) dal 91' giorno in poi: 0,045
c) dal 4' al 20' giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,330	
d) dal 21 ' al 180' giorno, per le giornate indennizzate dall'inps: 0,107	
e) dal 181' o al 270' giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps: 0,500 (*)	

(\*) In base a quanto previsto dall'Accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile, che ha elevato a 12 mesi il periodo di conservazione del posto **per gli operai la cui anzianità di servizio è superiore a 3 anni e mezzo**, per tali operai il coefficiente 0,500 si applica dal 181° giorno fino al compimento del 12° mese per le sole giornate **non** indennizzate dall'INPS.

**Con accordo nazionale in data 07 marzo 2007 è stata estesa al personale apprendista operaio la disciplina del trattamento economico di malattia già prevista per gli operai. Tale accordo parifica, a decorrere dal 01.03.2007 e nei casi di assenza dal lavoro per malattia, il trattamento economico degli apprendisti a quello degli operai.**